

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DELL' 11 LUGLIO 1952

(68<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 »  
**(N. 2308)** (Approvato dalla Camera dei deputati) :

FERRABINO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 859, 860
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	860
RIZZO Giambattista . . . . .	860
GIUA . . . . .	860

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori Banfi, Boccassi, Carboni, Caso, Cerica, De Luca, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Palermo, Pla-

tone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone e Varaldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

**Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (N. 2308) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Come i colleghi riteranno, nella riunione dell'11 giugno 1952 l'onorevole Presidente dette lettura di una lettera del Ministro della pubblica istruzione, nella quale questi esprimeva il desiderio di un rinvio della discussione del presente disegno di legge allo scopo di poter presentare, in una successiva riunione, emendamenti al disegno di legge stesso. La discussione del provvedimento in esame nella precedente riunione dell'11 giugno fu pertanto rinviata. Oggi non resta che domandare al rappresentante del Governo quali sono gli

emendamenti che il Governo intende proporre al testo del disegno di legge.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione propone che ai due articoli del disegno di legge in esame sia sostituito il seguente articolo unico:

« Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1. — È sostituito dal seguente: " Il comma secondo dell'articolo 65 ed il comma primo dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente " ».*

In sostanza si tratta, in sede di ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, di modificare l'articolo 1 del decreto legislativo ora citato nel senso che i bandi dei concorsi saranno indetti entro il mese di marzo, invece che entro il mese di aprile, e le Facoltà o Scuole interessate presenteranno le proposte per i concorsi stessi fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, invece che fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente, e di sopprimere la disposizione transitoria di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione.

FERRABINO, *relatore*. Concordo con gli emendamenti proposti dal Governo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Questa riduzione di termini da 5 a 3 mesi non pregiudica gli adempimenti ministeriali?

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, il Ministero della pubblica istruzione ritiene di poter fare a tempo ugualmente.

GIUA. Concordo con la proposta di modificare la data del 30 novembre dell'anno precedente in quella del 31 dicembre dell'anno precedente perchè questa data per me è giustificata dal fatto che le Facoltà, avendo un po' più di tempo a loro disposizione, potranno meglio provvedere a fare le proposte per i concorsi, però mi sembra che la data del 31 marzo abbrevi troppo il periodo di tempo a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per poter indire i concorsi stessi.

FERRABINO, *relatore*. La prassi ha dimostrato che, se i concorsi sono indetti tardivamente il 30 di aprile, i concorsi stessi quasi sempre non vengono espletati in tempo utile, cioè per l'anno accademico successivo. L'indire i concorsi con un mese di anticipo rende quindi più probabile che i concorsi possano essere espletati utilmente per l'anno accademico successivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1. — Alle parole: « fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente », sono sostituite le parole: « fino a tutto il 31 marzo dell'anno precedente ».*

#### Art. 2.

Solo per l'anno 1952, il termine di cui all'articolo 1 è prorogato sino al 30 aprile.

A questi due articoli il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire il seguente articolo unico, accettato dal relatore:

#### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1. — È sostituito dal seguente: « Il comma secondo dell'articolo 65 ed il comma primo dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facoltà o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente ».*

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo unico ora letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.